

Condizioni generali  
Edizione 01.05.2009

# Assicurazione responsabilità civile d'impresa Istituti d'assistenza e di cura

# **ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE D'IMPRESA**

## **ISTITUTI D'ASSISTENZA E DI CURA**

### **Condizioni generali d'assicurazione (CGA)**

#### **Edizione 01.05.2009**

Pagina

### **A. Copertura di base**

A1	Oggetto dell'assicurazione	6
A2	Persone assicurate	7
A3	Spese di prevenzione di danni	7
A4	Veicoli a motore	8
A5	Biciclette e veicoli a motore a esse equiparati	8
A6	Pregiudizi all'ambiente	8-9
A7	Restrizioni all'estensione della copertura	9-11
A8	Validità territoriale	11
A9	Validità temporale	11-12
A10	Prestazioni della Vaudoise	12
A11	Franchigie	12

### **B. Copertura allargata**

B1	Proprietario di stabili che servono da alloggio per il personale	13
B2	Locali in affitto per una durata superiore a 6 mesi	13
B3	Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing	13-14
B4	Chiavi e tesserini affidati	14
B5	Incarti delle persone prese a carico	14
B6	Effetti delle persone prese a carico	14
B7	Spese di avviso di richiamo	14-15
B8	Responsabilità civile privata dei residenti	15
B9	Attività artigianali o di servizio accessorie	15
B10	Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	16
B11	Responsabilità civile del committente	16
B12	Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada	16
B13	Protezione giuridica penale	17

### **C. Estensioni di copertura**

C1	Scelta individuale	18
C2	Danni a cose lavorate o affidate	18
C3	Locali in affitto per una durata inferiore ai 6 mesi	18
C4	Responsabilità civile privata dei residenti - Danni a cose prese o ricevute	18
C5	Responsabilità civile privata dei residenti - Danni causati all'istituto assicurato	18

## **D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione**

D1	Entrata in vigore del contratto	19
D2	Durata del contratto	19
D3	Disdetta in caso di sinistro	19

## **E. Obblighi contrattuali**

E1	Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	19
E2	Soppressione di uno stato di fatto pericoloso	19
E3	Violazione degli obblighi contrattuali	19

## **F. Premio**

F1	Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	20
F2	Basi per il calcolo dei premi	20
F3	Modifica dei premi e delle franchigie	20

## **G. Sinistri**

G1	Obbligo di notifica	21
G2	Liquidazione dei sinistri, processo	21
G3	Cessione delle pretese	21
G4	Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	21
G5	Rivalsa	21

## **H. Diversi**

H1	Fallimento dello stipulante	22
H2	Comunicazioni	22
H3	Protezione dei dati	22
H4	Foro e diritto applicabile	22

# Informazioni per lo stipulante

<b>Introduzione</b>		Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
<b>Informazioni per lo stipulante</b>	Identità dell'assicuratore	L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.
	Diritti e obblighi delle parti	I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta.
	Copertura assicurativa e ammontare del premio	La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.
	Diritto al rimborso del premio	Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se: <ul style="list-style-type: none"><li>- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione</li><li>- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.</li></ul>
	Obblighi dello stipulante	La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Modifica del rischio:</b> se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto.</li><li>- <b>Accertamento dei fatti:</b> lo stipulante deve collaborare<ul style="list-style-type: none"><li>- agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.</li><li>- all'accertamento della prova del danno.</li></ul>Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise. Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.</li><li>- <b>Sopravvenienza del sinistro:</b> l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise.</li></ul> Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
	Inizio della copertura assicurativa	L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Se la copertura è a titolo provvisorio, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla lettera della copertura provvisoria.

Scioglimento del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise
- se la Vaudoise modifica i premi. In questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante
- a meno che non abbia rinunciato a esercitare tale diritto, la Vaudoise può disdire il contratto nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà.

## A. Copertura di base

<b>A1 Oggetto dell'assicurazione</b>	Principio	<p>L'assicurazione responsabilità civile d'impresa tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese di terzi fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile. Salvo convenzioni contrarie, la copertura assicurativa comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rischio impianti, vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti</li> <li>- il rischio esercizio, vale a dire i danni risultanti dall'attività dell'istituto o da processi operativi entro il perimetro dell'istituto o su luoghi di lavoro all'esterno</li> <li>- il rischio prodotti, vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato.</li> </ul>
	Estensione della copertura	<p>L'assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone)</li> <li>- danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose). Il danneggiamento della funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell'oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale.</li> </ul> <p>La morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute degli animali e la loro perdita sono assimilati ai danni materiali.</p>
	Fondi, stabili	<p>L'assicurazione comprende altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la responsabilità per i danni causati da fondi, edifici, locali e impianti (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all'istituto assicurato</li> </ol>
	Pregiudizi all'ambiente	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. le pretese per lesioni corporali e per danni materiali come pure le spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A6 CGA</li> </ol>
	Spese di prevenzione	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. le spese di prevenzione di danni ai sensi dell'art. A3 CGA</li> </ol>
	Rischi secondari	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. la responsabilità in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione a fiere o a esposizioni</li> <li>- esercizio di installazioni destinate al personale, come la mensa aziendale</li> <li>- associazioni aziendali</li> <li>- organizzazione e realizzazione di manifestazioni (come passeggiate, soggiorni in colonia, escursioni, manifestazioni sportive, collette, vendite, concerti e teatri)</li> <li>- partecipazione a feste (come cortei, spettacoli, festa nazionale, anniversari) alle quali interviene lo stipulante</li> <li>- attività di bricolage o del tempo libero e attività di gruppo delle persone assicurate (come gruppi musicali, cori, gruppi di lavoro manuale), purché siano esercitate sotto la direzione e la sorveglianza di organi o dipendenti dello stipulante</li> <li>- detenzione di animali da compagnia.</li> </ul> </li> </ol>
	Disposizioni contrattuali	<p>L'estensione della copertura è definita inoltre dalle presenti CGA, dalle condizioni complementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici.</p>

<b>A2 Persone assicurate</b>	Stipulante e collaboratori	<p>Nell'ambito dell'attività svolta per l'istituto assicurato, l'assicurazione copre la responsabilità delle persone elencate qui di seguito:</p> <p>a) lo stipulante</p> <p>se esso è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari in comune (p. es. una comunione ereditaria) o se ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità, i membri degli organi dell'istituto assicurato (come i consigli di sorveglianza, di fondazione) e i membri delle autorità o le altre persone che beneficiano dell'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante</p> <p>b) i rappresentanti dello stipulante, i membri degli organi dell'istituto assicurato (come i consigli di sorveglianza, di fondazione), i membri delle autorità, le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'istituto assicurato</p> <p>c) i dipendenti e altri ausiliari dello stipulante, gli insegnanti e le altre persone occupate nell'istituto assicurato, a tempo pieno, accessoriamente o a titolo onorifico, i membri del personale curante, medico-tecnico e medico-terapeutico, il personale di sorveglianza, anche nel quadro della sorveglianza notturna, di quella permanente, del servizio diurno e altre funzioni simili.</p>
	Persone prese a carico	<p>È pure assicurata la responsabilità delle persone prese a carico dall'istituto assicurato per danni causati nel quadro delle attività di quest'ultimo.</p> <p><i>Per le persone non residenti nell'istituto assicurato, la copertura non si estende ai danni causati sulla via per andare e tornare dall'istituto assicurato o da un altro luogo di riunione o di dislocazione.</i></p>
	Esclusioni	<p><i>Sono escluse dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>la responsabilità civile degli imprenditori e artigiani indipendenti ai quali ricorre lo stipulante, p. es. i subappaltatori ecc.</i></li> <li>- <i>la responsabilità civile dei medici e dentisti</i></li> <li>- <i>la responsabilità civile dei farmacisti, del personale curante e del personale medico-tecnico e medico-terapeutico per l'attività che esercitano al di fuori dei loro rapporti di lavoro (di diritto privato o di diritto pubblico) con lo stipulante</i></li> <li>- <i>le rivalse esercitate da terzi contro i dipendenti e altri ausiliari definiti alla lettera c) qui sopra e contro le persone prese a carico.</i></li> </ul>
	Proprietari di fondi	<p>È altresì assicurata la responsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stipulante sia soltanto proprietario dell'edificio ma non del fondo (diritto di superficie).</p>
<b>A3 Spese di prevenzione di danni</b>	Principio	<p>Se, in relazione a un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende anche, in deroga all'art. A7, lett. k) e n) CGA o a un'altra disposizione che si applicherebbe in sostituzione, alle spese che incombono alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni), ma non in ragione delle misure prese dopo la scomparsa del pericolo, p. es. il richiamo, il ritiro o l'eliminazione di prodotti difettosi.</p>
	Esclusioni	<p><i>Sono escluse dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>le misure di prevenzione di danni che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l'eliminazione dei difetti e dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati</i></li> <li>- <i>le spese sopportate per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell'art. E2 CGA</i></li> <li>- <i>le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.</i></li> </ul> <p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A6 lett. d) CGA.</p>

<b>A4 Veicoli a motore</b>	Principio  Somme assicurate  Veicoli da lavoro a motore	<p>L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o la responsabilità risultante dall'utilizzo di veicoli a motore (p. es. carrello elevatore) non immatricolati, per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale o che beneficiano di un attestato assicurativo ai sensi degli artt. 32 e 33 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV), nell'ambito di corse effettuate conformemente alla legislazione in vigore.</p> <p>Le somme assicurate corrispondono agli importi d'assicurazione minimi fissati dalla Legge federale sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme assicurate superiori.</p> <p>Se le targhe dei veicoli da lavoro a motore sono state depositate, l'assicurazione copre la responsabilità civile risultante dall'utilizzo di tali veicoli fino alla rimessa in circolazione delle targhe, ma al massimo per una durata di sei mesi a datare dal deposito. Durante il deposito delle targhe, la copertura è limitata ai danni che sopravvengono su aree chiuse alla circolazione pubblica o nel perimetro dell'istituto non accessibile al pubblico.</p>
<b>A5 Biciclette e veicoli a motore a esse equiparati</b>	Principio  Somma assicurata	<p>L'assicurazione copre la responsabilità degli utilizzatori di biciclette e di ciclomotori nell'ambito degli spostamenti effettuati per conto dell'istituto assicurato, purché il danno non sia o non abbia dovuto essere coperto da un'assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge.</p> <p>La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma assicurata dall'assicurazione in virtù della quale è stato rilasciato il contrassegno o la targa di controllo (assicurazione complementare). Il limite di cui sopra non è applicabile qualora la circolazione di tali veicoli senza contrassegno o senza targa di controllo risulti conforme alla legislazione sulla circolazione stradale.</p>
<b>A6 Pregiudizi all'ambiente</b>	Definizione  Condizioni di copertura  <i>Esclusioni</i>	<p>a) Si considera pregiudizio all'ambiente una perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni quando, a causa di questa perturbazione, possono risultare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell'uomo, per i beni materiali o per gli ecosistemi.</p> <p>È parimenti considerato un pregiudizio all'ambiente uno stato di fatto che il legislatore designa come «danno all'ambiente».</p> <p>b) Le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all'ambiente sono assicurati solamente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, repentino, imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati, quali l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure preventive o di misure volte a limitare i danni.</p> <p>Non si accorda copertura alcuna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se le misure di cui sopra sono state adottate solo per far fronte a diversi eventi simili per quanto concerne gli effetti (p.es. infiltrazione per sgocciolamento e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero state necessarie per un evento unico di tale natura</li> <li>- per i danni all'ambiente in senso proprio</li> <li>- per le pretese relative a siti contaminati.</li> </ul> <p>c) <i>Sono escluse dall'assicurazione le pretese relative ai pregiudizi all'ambiente causati da impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o materiali riciclabili, purché lo stipulante sia proprietario di tali impianti o questi ultimi siano utilizzati da egli stesso o per suo mandato.</i></p> <p>Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all'istituto e destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti</li> <li>- alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo.</li> </ul>



	<p>Spese di prevenzione</p> <p><i>Esclusioni</i></p> <p>Misure da adottare da parte delle persone assicurate</p>	<p>d) Se, in relazione a un pregiudizio all'ambiente, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la Vaudoise si fa carico anche delle spese che incombono legalmente alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni).</p> <p><i>Non sono assicurate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure preventive che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l'eliminazione dei difetti o dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati</li> <li>- le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori, non assicurati dal presente contratto</li> <li>- le spese di prevenzione danni in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti o dei raggi laser.</li> </ul> <p>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni cagionati dall'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2 e 3 e risultanti dall'effetto dei raggi laser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, ai sensi dell'art. A7, lett. q) CGA</li> <li>- le spese per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell'art. E2 CGA</li> <li>- le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un mal funzionamento e delle cause del danno, nonché dallo scarico e dal riempimento d'impianti, recipienti e condutture, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento).</li> </ul> <p>e) Le persone assicurate sono tenute a controllare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità</li> <li>- gli impianti utilizzati per le attività soprammenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità</li> <li>- le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento o a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.</li> </ul>
<p><b>A7 Restrizioni all'estensione della copertura</b></p>	<p><i>Danni propri</i></p> <p><i>Personale a prestito</i></p> <p><i>Crimine e delitto</i></p> <p><i>Responsabilità contrattuale, obbligo di assicurazione</i></p> <p><i>Indennità a carattere punitivo</i></p>	<p><i>Sono escluse dall'assicurazione:</i></p> <p>a) le pretese</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dello stipulante</li> <li>- che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p. es. la perdita di sostegno)</li> <li>- delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile</li> </ul> <p>b) le pretese per le lesioni corporali che colpiscono una persona impiegata dallo stipulante in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nel compimento della sua attività nell'ambito del contratto di lavoro o della sua attività professionale per l'istituto assicurato. L'esclusione è limitata alle rivalse esercitate da terzi</p> <p>c) la responsabilità dell'autore per i danni causati in caso di crimine o di un delitto intenzionale</p> <p>d) le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pretese derivanti dall'inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrattuali</p> <p>e) le pretese per indennità a carattere punitivo, in particolare in caso di danni punitivi ed esemplari («punitive and exemplary damages»)</p>

Pregiudizi all'ambiente	f) la responsabilità per le pretese in relazione a pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui esse non rientrano nella copertura prevista ai sensi dell'art. A6 CGA
Committente	g) le pretese per il danneggiamento di fondi, edifici e altre opere causate da lavori di demolizione, di sterro o di costruzione
Amianto	h) le pretese in relazione all'amianto
Danni prevedibili	i) la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'istituto. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali
Oggetti affidati, affittati, in leasing o lavorati	k) le pretese per <ul style="list-style-type: none"> <li>- i danni a cose che una persona assicurata ha preso o ricevuto a scopo d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto, oppure per altre ragioni (p. es. in conto vendita o a scopo espositivo) o che essa ha preso in affitto o in locazione</li> <li>- i danni a cose con o sulle quali la persona assicurata esercita od omette di esercitare un'attività (p. es. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). È pure considerato attività ai sensi della presente disposizione il fatto di allestire piani, dirigere lavori, impartire direttive o istruzioni, esercitare una sorveglianza o effettuare controlli, come pure altre attività simili</li> </ul>
Adempimento del contratto	l) le pretese <ul style="list-style-type: none"> <li>- che mirano all'adempimento di contratti o, in sostituzione di queste, le pretese che mirano a prestazioni compensatrici a causa dell'inadempimento o dell'adempimento imperfetto, in particolare quelle relative a difetti o danni a lavori effettuati dallo stipulante o da una persona da esso incaricata, o a cose da questi ultimi fabbricate e fornite la cui causa risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nell'esecuzione del lavoro</li> <li>- per spese in relazione alla constatazione e all'eliminazione di difetti o danni menzionati al capoverso precedente, come pure le pretese per perdite di rendimento o danni economici conseguenti a tali difetti o danni</li> <li>- extracontrattuali avanzate con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dall'assicurazione in virtù dei capoversi 1 e 2 di cui sopra.</li> </ul> <p>Questa esclusione non vale per le pretese risultanti da danni causati da un'attività paramedica esercitata sull'essere umano.</p>
Brevetti, licenze, piani e altro	m) la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a terzi non assicurati dal presente contratto di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati informatici, piani e disegni di costruzione, di fabbricazione o di opere. <p>Non è considerata una consegna di software la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando tramite software.</p>
Danni economici	n) le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa
Danni nucleari e raggi	o) la responsabilità in caso di danni <ul style="list-style-type: none"> <li>- di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare</li> <li>- in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.</li> </ul> <p>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di pretese per danni dovuti all'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2 e 3 e risultanti dall'effetto dei raggi laser.</p>
Terapie d'attacco	p) la responsabilità per danni in relazione a terapie d'attacco

	<p><i>Spese di avviso di richiamo</i></p> <p><i>Aeromobili e battelli</i></p> <p><i>Personale fornito a prestito a terzi</i></p> <p><i>Residui e altri rifiuti</i></p> <p><i>Software</i></p> <p><i>Organismi geneticamente modificati</i></p>	<p>q) <i>le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione dei provvedimenti di richiamo e di ritiro</i></p> <p>r) <i>la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall'uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all'estero</i></p> <p>s) <i>la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di questa terza persona</i></p> <p>t) <i>la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui o di altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate.</i></p> <p>La presente disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.</p> <p>u) <i>le pretese per il danneggiamento (p.es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati</i></p> <p>v) <i>la responsabilità per danni dovuti all'utilizzo di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modifica del materiale genetico</i></li> <li>- <i>organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene</i></li> </ul> <p><i>a condizione che l'istituto assicurato sia soggetto alla dichiarazione o all'autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo di utilizzo o ne sarebbe stato soggetto se l'utilizzo che ne fa all'estero fosse avvenuto in Svizzera.</i></p>
<b>A8 Validità territoriale</b>	<p>Principio</p> <p>Spese</p>	<p>L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.</p> <p>Ai sensi del precedente capoverso, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati.</p>
<b>A9 Validità temporale</b>	<p>Principio</p> <p>Momento della pretesa</p> <p>Danni in serie</p>	<p>1. L'assicurazione copre le pretese per danni inoltrate nei confronti di una persona assicurata nel corso della durata del contratto e che sono annunciate alla Vaudoise entro 60 mesi al massimo dalla fine del contratto.</p> <p>2. Una pretesa si verifica nel momento in cui una persona assicurata constata per la prima volta circostanze secondo le quali occorre attendersi pretese di risarcimento contro una persona assicurata, ma al più tardi quando una pretesa viene formulata oralmente o per iscritto.</p> <p>Una pretesa per le spese di prevenzione di danni si verifica quando si constata per la prima volta l'imminenza di un danno.</p> <p>3. Tutte le pretese derivanti da un danno in serie secondo l'art. A10, cpv. 3 CGA sono considerate inoltrate quando la prima di tali pretese è formulata ai sensi del capoverso precedente. Se la prima pretesa derivante da un danno in serie viene formulata prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese della serie sono escluse dalla copertura assicurativa.</p>

	Rischio precedente	<p>4. Per i danni causati prima dell'inizio del contratto, la copertura è data soltanto se la persona assicurata prova che, all'inizio del contratto, non aveva, in buona fede, conoscenza di un atto o di un'omissione che potesse chiamare in causa la sua responsabilità. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni in serie secondo l'art. A10, cpv. 3 CGA, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell'inizio del contratto.</p> <p>Se i danni ai sensi del capoverso soprastante sono coperti da un'assicurazione precedente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme di assicurazione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Predominano le prestazioni dell'assicurazione precedente che sono pertanto dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto.</p>
	Modifica della copertura	<p>5. Se, nel corso della durata contrattuale, l'estensione della copertura viene modificata (compresa la somma di assicurazione e/o la franchigia), si applica per analogia la cifra 4 cpv. 1 di cui sopra.</p>
<b>A10 Prestazioni della Vaudoise</b>	Principio	<p>1. Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p. es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma di assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.</p>
	Somma d'assicurazione	<p>2. La somma di assicurazione è una garanzia unica per ogni anno assicurativo. È pagata solo una volta per l'insieme delle pretese dovute a danni, a spese di prevenzione di danni e ad altre spese eventualmente rientranti nella copertura formulate nei confronti delle persone assicurate nel corso di uno stesso anno assicurativo.</p>
	Danni in serie	<p>3. L'insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p. es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero dei danneggiati, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante.</p> <p>Per le pretese derivanti da danni in serie secondo il capoverso precedente e formulate dopo la fine del contratto, la copertura è accordata durante un periodo massimo di 60 mesi a decorrere dalla fine del contratto a condizione che la prima pretesa derivante da questi danni sia stata formulata nel corso della durata del contratto.</p>
	Precisazione	<p>4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e/o la franchigia) in vigore nel momento in cui è stata formulata la pretesa ai sensi dell'art. A9, cpv. 2 e 3 CGA.</p>
<b>A11 Franchigie</b>	Principio	<p>Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni sinistro e sono preliminarmente prese a carico dallo stipulante.</p> <p>Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.</p>

## B. Copertura allargata

<b>B1 Proprietario di stabili che servono da alloggio per il personale</b>	Principio	L'assicurazione comprende altresì, in modifica dell'art. A1 CGA, la responsabilità civile derivante dalla proprietà, la locazione o l'affitto di case d'abitazione per il personale e di aree per lo sport per il personale, nella misura in cui siano interamente o parzialmente abitate o utilizzate da persone assicurate.
<b>B2 Locali in affitto per una durata superiore a 6 mesi</b>	Principio  Impianti  Danni il cui autore è ignoto  <i>Esclusioni</i>	In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA o a una regolamentazione sostitutiva, l'assicurazione comprende anche le pretese per i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a fondi, stabili e locali presi in affitto o in leasing che servono interamente o parzialmente all'istituto assicurato, compresi quelli che servono da alloggio per il personale</li> <li>- a parti di stabili e a locali (p. es. tromba delle scale, locale deposito) utilizzati in comune con altri locatari, titolari di un contratto di leasing o affittuari, oppure con il proprietario.</li> </ul> Sono coperti anche i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a impianti di riscaldamento e d'alimentazione in acqua calda</li> <li>- a scale mobili, ascensori e montacarichi</li> <li>- a impianti di climatizzazione, d'aerazione e impianti sanitari utilizzati in comune.</li> </ul> Per i danni di cui non è possibile identificare l'autore, la copertura assicurativa, in deroga all'art. A7 lett. d) CGA, è limitata alla parte del danno di cui la persona assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto. <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse le pretese per danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, frane e scoscendimenti di terreno</li> <li>- dovuti a un furto</li> <li>- causati dalle acque fuoriuscite dalle condutture d'acqua che servono esclusivamente all'istituto assicurato, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita</li> <li>- causati dall'acqua piovana, dall'acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l'acqua è penetrata all'interno dell'edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure dall'acqua proveniente dalle falde freatiche</li> <li>- causati dall'azione progressiva dell'umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall'usura</li> <li>- dovuti al ripristino di una cosa, qualora sia stata trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa</li> <li>- a locali in affitto per una durata inferiore ai 6 mesi.</li> </ul>
<b>B3 Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing</b>	Principio	In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti da danni causati alle seguenti attrezzature noleggiate o in leasing: <ul style="list-style-type: none"> <li>- apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche</li> <li>- telefax</li> <li>- videocitofoni, impianti per videoconferenze</li> <li>- centrale dell'edificio (impianti interni)</li> </ul> come pure ai cavi che servono direttamente agli impianti e agli apparecchi di cui sopra.

	<i>Esclusioni</i>	<p>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a telefoni mobili, cercapersone, segnalatori di chiamata (beeper), computer personali e relative periferiche, server, reti centrali, reti di cablaggio</li> <li>- da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, uragani (vento a più di 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, frane e scoscendimenti di terreno</li> <li>- in seguito a furto</li> <li>- dalle acque fuoriuscite dalle condutture d'acqua che servono esclusivamente all'istituto assicurato, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita</li> <li>- dall'acqua piovana, dall'acqua risultante dalla fusione della neve e del ghiaccio, se l'acqua è penetrata all'interno dell'edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure delle falde freatiche.</li> </ul>
<b>B4 Chiavi e tesserini affidati</b>	Principio	In deroga parziale all'art. A7, lett. k) e n) CGA, la copertura si estende pure, in caso di perdita di chiavi e/o tesserini affidati e concernenti gli stabili, i locali e gli impianti presso i quali le persone assicurate svolgono un'attività nell'ambito della professione assicurata, alle spese di modifica o di sostituzione delle serrature e relative chiavi e/o dei sistemi di chiusura elettronica e relativi tesserini.
<b>B5 Incarti delle persone prese a carico</b>	Principio	L'assicurazione si estende alle pretese derivanti dalla distruzione, il danneggiamento o la perdita di incarti di persone prese a carico ricevuti da una persona assicurata.
<b>B6 Effetti delle persone prese a carico</b>	Principio	In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante dalla distruzione, il deterioramento, la perdita o la sottrazione di cose portate e di valori depositati dalle persone prese a carico.
	Obblighi dello stipulante	<p>Lo stipulante ha l'obbligo di chiudere in una cassaforte il denaro, le carte valori, gli oggetti preziosi, i documenti e i piani dati in custodia contro ricevuta e di stilare un inventario scritto da conservare separatamente (obbligo ai sensi dell'art. E3 CGA).</p> <p>In caso di sottrazione o di scomparsa di effetti portati o di valori depositati, lo stipulante è tenuto ad avvertire immediatamente la polizia e la Vaudoise.</p>
<b>B7 Spese di avviso di richiamo</b>	Principio	In deroga parziale all'art. A7 lett. q) CGA, l'assicurazione si estende anche ai costi relativi alle spese di avviso di richiamo di un prodotto fabbricato o consegnato dallo stipulante.
	Condizioni	L'estensione è valida solo per i prodotti che non sono più in mano allo stipulante e la cui proprietà è stata trasferita a un terzo, purché l'avviso sia destinato a evitare una lesione corporale o un danno materiale assicurato o sia richiesto dalle autorità.
	Spese assicurate	Con spese assicurate si intendono le spese sostenute per la comunicazione di avvisi di richiamo, mediante gli organi di informazione o qualsiasi altro canale di comunicazione appropriato.
	<i>Esclusioni</i>	<p><i>Non sono assicurati:</i></p> <p>a) le spese di trasporto, di ricerca o di distruzione di un prodotto, quelle per la sua riparazione o per renderlo conforme, come pure il valore di un prodotto sostitutivo</p> <p>b) i danni economici (interruzione d'esercizio, penalità per ritardo, perdita nella cifra d'affari ecc.) conseguenti a un richiamo del prodotto.</p>

	Obblighi	In caso di danni che possono provocare il richiamo di un prodotto, lo stipulante si impegna a informare immediatamente la Vaudoise. Tutte le misure prese dovranno essere approvate a priori dalla Compagnia, a meno che l'imminenza di una lesione corporale o di un danno materiale non giustifichi un intervento immediato.
<b>B8 Responsabilità civile privata dei residenti</b>	Principio	L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dagli atti della vita privata delle persone residenti nell'istituto assicurato per danni causati senza un rapporto con quest'ultimo.  L'assicurazione copre pure le pretese formulate contro persone incapaci di discernimento, nella misura in cui, nella stessa situazione, la responsabilità di una persona capace di discernimento sarebbe impegnata e coperta nel quadro del presente contratto.
	Esclusioni	L'art. A7 CGA non è applicabile. <i>Restano tuttavia escluse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le pretese per i danni che risultano dall'utilizzo di veicoli a motore (con riserva delle disposizioni secondo il paragrafo «Conducente di veicoli a motore di terzi» qui sotto), nautici e aeromobili (compresi gli aeromodelli) per i quali un'assicurazione responsabilità civile è obbligatoria o che risultano immatricolati all'estero</li> <li>- le pretese per i danni legati alla pratica del paracadutismo, del parapendio, del delta-plano</li> <li>- le pretese per i danni che la persona assicurata avrebbe dovuto prevedere o che ha implicitamente accettato</li> <li>- le pretese per i danni materiali sopravvenuti gradualmente o risultanti dall'usura</li> <li>- le pretese per i danni economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa</li> <li>- le pretese per i danni causati durante un crimine o un delitto intenzionale</li> <li>- le rivalse esercitate da terzi</li> <li>- le pretese per i danni materiali causati allo stipulante</li> <li>- le pretese per danni a cose prese o ricevute per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate o a cose in affitto.</li> </ul>
	Conducente di veicoli a motore di terzi	Sono assicurate le pretese seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la parte dell'indennità che eccede la somma d'assicurazione responsabilità civile del veicolo utilizzato (assicurazione complementare)</li> <li>- la perdita del bonus dell'assicurazione responsabilità civile calcolata in base al numero di anni necessari, a contare dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente. Se la Vaudoise rimborsa le spese del sinistro all'assicurazione responsabilità civile del veicolo a motore, non viene versato alcun indennizzo per la perdita del bonus.</li> </ul>
	Esclusioni	<i>Sono escluse dall'assicurazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le franchigie contrattuali</li> <li>- le rivalse derivanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo a motore in questione</li> <li>- le pretese per i danni sopravvenuti in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito.</li> </ul>
	Utilizzatore di velocipedi	Per i velocipedi o i veicoli equiparati, l'assicurazione copre soltanto la parte del danno che eccede l'importo dell'assicurazione obbligatoria. <i>Se tuttavia questa assicurazione non è stata stipulata, non viene versata alcuna prestazione.</i>
<b>B9 Attività artigianali o di servizio accessorie</b>	Principio	L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante da attività artigianali o da servizi di carattere accessorio, ossia per le quali la cifra d'affari annua accumulata non eccede CHF 200 000.-.



<p><b>B10 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici</b></p>	<p>Principio</p>           <p>Esclusioni</p>	<p>In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti da danni causati:</p> <p>a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli.</p> <p>Sono considerati colli le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria ecc.), le palette e i recipienti di ogni genere (casce, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.).</p> <p>b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati:</i></p> <p>a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie</p> <p>b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing</p> <p>c) a veicoli terrestri o nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett. b) al paragrafo «Principio»).</p> <p><i>Sono considerate merci alla rinfusa le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo e residui.</i></p> <p>d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo</p> <p>e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. a), al paragrafo «Principio» e le cisterne di cui alla lett. b) al paragrafo «Principio»), come pure alle merci manipolate con il carico e lo scarico di veicoli.</p>
<p><b>B11 Responsabilità civile del committente</b></p>	<p>Principio</p>       <p>Esclusioni</p>	<p>In deroga parziale all'art. A7, lett. g) CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese avanzate contro lo stipulante in qualità di committente per il danneggiamento di fondi, stabili e opere di terzi causato da lavori di demolizione, sterro o costruzione.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in relazione a opere il cui costo totale per oggetto supera CHF 1 000 000.-; sono considerate come un solo e unico oggetto le opere che comportano diverse parcelle o le opere con le stesse caratteristiche ed edificate nella stessa fase di costruzione</li> <li>- che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte</li> <li>- che concernono la realizzazione di opere contigue a opere di terzi</li> <li>- che concernono le opere ubicate su una pendenza di oltre il 25 % o sulle rive di un lago</li> <li>- che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori di trivellazione, battitura e vibratura per l'esecuzione di fondamenta su pali o di un'armatura dello scavo</li> <li>- dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente</li> <li>- che concernono le opere per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica</li> <li>- che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione).</li> </ul>
<p><b>B12 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada</b></p>	<p>Principio</p>      <p>Esclusioni</p>	<p>In deroga parziale all'art. A8 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, causati da una persona assicurata nell'ambito delle sue attività per l'istituto assicurato durante viaggi e soggiorni d'affari (p.es. partecipazione a un congresso) la cui durata non supera i 60 giorni.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, l'assicurazione non copre i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in relazione a qualsiasi atto medico o paramedico</li> <li>- in relazione a pregiudizi all'ambiente</li> <li>- causati da veicoli a motore, compresi quelli a noleggio.</li> </ul>



### **B13 Protezione giuridica penale**

Principio	L'assicurazione si estende anche alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale.
Estensione della copertura	Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall'attività assicurata ha come conseguenza l'apertura di una procedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nell'ambito della somma d'assicurazione massima indicata nella polizza, le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale (p. es. onorari d'avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, escluse le indennità versate per il risarcimento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale. Gli oneri di carattere penale (per es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata.
Difesa della persona assicurata	La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura penale. L'assicurato che si oppone alla scelta della Vaudoise deve proporre lui stesso tre nomi di avvocati; la Vaudoise sceglierà uno di questi. Senza l'accordo preliminare della Vaudoise, l'assicurato non è autorizzato a dare mandato a un avvocato.
Ricorso, appello	La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l'esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o all'appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell'incarto dell'inchiesta penale o di polizia, ritiene tale procedura priva di possibilità di successo.
Indennità giudiziarie	Le indennità giudiziarie e altre indennità attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per servizi che la stessa ha reso.
Obblighi della persona assicurata	La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare immediatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all'inchiesta o alla procedura penale.
Divergenze	Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise, la persona assicurata intraprende una qualsiasi iniziativa, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l'accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti.

## C. Estensioni di copertura

<b>C1 Scelta individuale</b>	Principio	Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurati uno o più rischi definiti negli artt. C2-C5.
<b>C2 Danni a cose lavorate o affidate</b>	<p>Principio</p> <p><i>Esclusioni</i></p> <p>Beni immobili</p> <p>Precisazione</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, la copertura assicurativa si estende anche ai danni alle cose affidate, in affitto o in leasing o sulle quali la persona assicurata esercita un'attività diretta.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, non sono assicurate le pretese per i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati ai velocipedi (esclusi i veicoli a essi equiparati)</li> <li>- a oggetti di valore, carte valori, documenti, piani, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e a perle non incastonate</li> <li>- economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale.</li> </ul> <p><i>Per quanto concerne le cose affidate per essere custodite, utilizzate, esposte, affittate o prese in leasing, non sono assicurate le pretese per i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coperti da un'altra assicurazione</li> <li>- a cose che sarebbero potute essere assicurate dallo stipulante o dal proprietario contro il danno sopravvenuto da un'assicurazione contro l'incendio e i danni della natura, il furto, i danni delle acque o da un'assicurazione tecnica o per i trasporti.</li> </ul> <p>In caso di lavori su beni immobili, le parti adiacenti che si trovano nella zona stessa di attività sono anch'esse considerate oggetto dell'attività.</p> <p>In caso di lavori di sottostruttura, di sottomurazione o su degli elementi portanti o di stabilità, l'opera esistente viene considerata nel suo insieme come oggetto dell'attività.</p> <p>Le disposizioni summenzionate non sono applicabili agli effetti delle persone prese a carico assicurati secondo l'art. B6 CGA.</p>
<b>C3 Locali in affitto per una durata inferiore ai 6 mesi</b>	<p>Principio</p> <p>Complementarietà</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, l'assicurazione si estende anche alle pretese formulate per danni a locali in affitto per una durata inferiore ai 6 mesi.</p> <p>Le disposizioni dell'art. B2 CGA sono applicabili alla presente estensione.</p> <p>La copertura assicurativa è complementare a quella di qualsiasi altra assicurazione che copre lo stesso danno.</p>
<b>C4 Responsabilità civile privata dei residenti – Danni a cose prese o ricevute</b>	<p>Principio</p> <p><i>Esclusioni</i></p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito e a complemento delle disposizioni dell'art. B8 CGA, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile delle persone residenti per danni a cose prese o ricevute per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate o a cose in affitto.</p> <p><i>Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetti di valore, numerario, carte valori, documenti e piani</li> <li>- barche a remi da competizione, battelli a vela o a motore, tavole a vela, moto nautiche</li> <li>- aeromodelli di tutti i generi</li> <li>- cavalli e pony, compresi l'equipaggiamento e l'attacco</li> <li>- veicoli a motore come pure a rimorchi e agli oggetti che trasportano</li> <li>- cose appartenenti all'istituto assicurato.</li> </ul>
<b>C5 Responsabilità civile privata dei residenti – Danni causati all'istituto assicurato</b>	Principio	Se la polizza contiene una disposizione in merito, a complemento delle disposizioni dell'art. B8 CGA, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile delle persone residenti per i danni materiali che causano all'istituto assicurato.

## D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

<b>D1</b> <b>Entrata in vigore del contratto</b>	Principio	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
<b>D2</b> <b>Durata del contratto</b>	Rinnovo tacito	Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo 3 mesi prima di ogni scadenza.
<b>D3</b> <b>Disdetta in caso di sinistro</b>	Principio	Dopo ogni sinistro per il quale deve pagare un'indennità, la Vaudoise può rescindere il contratto al più tardi entro il pagamento dell'indennità e lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento.
	Fine del contratto	In caso di rescissione del contratto, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.

## E. Obblighi contrattuali

<b>E1</b> <b>Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio</b>	Principio	Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e di cui le parti hanno determinato la portata al momento della stipulazione del contratto deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Vaudoise.
	Aggravamento	Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Vaudoise. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in avvenire non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante adempie tale obbligo di notifica, l'assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di 2 settimane ed entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell'aggravamento del rischio.
	Diminuzione	In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrispondente dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dallo stipulante.
<b>E2</b> <b>Soppressione di uno stato di fatto pericoloso</b>	Obbligo delle persone assicurate	Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine opportuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise.
<b>E3</b> <b>Violazione degli obblighi contrattuali</b>	Conseguenze	La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate comporta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni. Ciò nella misura in cui la violazione influenza la causa del sinistro o la gravità del danno.

## F. Premio

<b>F1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora</b>	Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
	Rimborso	Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto fino al momento dello scioglimento del contratto.
	Eccezione	Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale</li> <li>- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.</li> </ul>
	Diffida di pagamento	Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. La diffida ricorda le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio.
	Sospensione della copertura	Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
	Spese	Le spese di diffida e le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 30.-, rispettivamente CHF 50.- al massimo.
<b>F2 Basi per il calcolo dei premi</b>	Principio	Il metodo di calcolo dei premi è determinato dalla polizza.
<b>F3 Modifica dei premi e delle franchigie</b>	Principio	La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per il successivo anno di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi venticinque giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
	Diritto di disdetta	Lo stipulante dispone, in tale circostanza, del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.
	Accettazione tacita	L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.

## G. Sinistri

<b>G1</b> <b>Obbligo di notifica</b>	Modalità	Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito.
	In caso di procedura penale	La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.
<b>G2</b> <b>Liquidazione dei sinistri, processo</b>	Principio	La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassano la franchigia convenuta.
	Rappresentanza	La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola le persone assicurate.
	Versamento	La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennità direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia, rinunciando a qualsiasi opposizione.
	Obblighi	La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste del danneggiato. In particolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato.
	Processo	Quando viene intrapreso un processo, la persona assicurata deve affidare la gestione del processo civile alla Vaudoise, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda ripetibili alla persona assicurata, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali della persona assicurata.
<b>G3</b> <b>Cessione delle pretese</b>	Principio	Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.
<b>G4</b> <b>Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali</b>	Obbligo di notifica	Le persone assicurate si assumono esse stesse tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.
	Obblighi contrattuali	Inoltre, se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti.
<b>G5</b> <b>Rivalsa</b>	Principio	Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni.

## H. Diversi

<b>H1 Fallimento dello stipulante</b>	Principio	In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue alla data in cui viene dichiarato il fallimento.
<b>H2 Comunicazioni</b>	Principio	Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto alla sede della Vaudoise o all'agenzia designata nella polizza.
<b>H3 Protezione dei dati</b>	Principio	La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all'estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.
<b>H4 Foro e diritto applicabile</b>	Foro	La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario, quello del suo domicilio e quello della sua sede svizzera.
	Diritto applicabile	Il contratto di assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della LCA.

Sede sociale  
Place de Milan  
Casella postale 120  
1001 Losanna

T 021 618 80 80  
F 021 618 81 81

[www.vaudoise.ch](http://www.vaudoise.ch)